

Le recenti riforme normative in tema di interruzione volontaria di gravidanza nell'Unione Europea.

di Sabrina Esposito*

Abstract IT: L'interruzione volontaria di gravidanza rappresenta un tema di persistente rilievo nel dibattito etico, giuridico e sociale, acquisendo una connotazione ancora più rilevante nel contesto attuale. Nel 2024, la questione è oggetto di incisive riflessioni sia a livello nazionale che sovranazionale, come attestano recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali. Tra questi si annoverano la legge italiana n. 56/2024, che all'art. 44 prevede l'inserimento di enti del terzo settore con consolidata esperienza in ambito materno all'interno dei consultori, la riforma costituzionale francese in materia di IVG, e la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2024. Questi sviluppi normativi contemporanei non sono che l'ultimo tassello di un mosaico più ampio, che comprende altre importanti innovazioni normative e giurisprudenziali degli ultimi anni, come la legge organica spagnola n. 1/2023, il decreto ungherese del 12 settembre 2022 e la sentenza K1/20 del Tribunale Costituzionale polacco. In tale contesto, l'IVG si configura come una questione di primaria attualità, richiedendo un'approfondita analisi giuridica che contempi le molteplici e spesso confliggenti istanze in gioco.

Abstract EN: The voluntary termination of pregnancy is undoubtedly a topic of persistent relevance within the ethical, legal and social debate, significantly increased in the current context. The issue is being carefully debated at both national and supranational level in 2024, as recent legislative and judicial developments underline. Among these, there are Italy's Law No 56/2024, which in the Article 44 states the inclusion of third sector bodies, with solid experience in maternal care within family counselling centres; the French Constitutional Reform on abortion; the European Parliament Resolution of April 11, 2024. These acts are just the latest steps in a wider framework which includes other significant legal and judicial innovations in recent years, such as Spain's Organic

* Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli studi di Salerno.

law No 1/2023, Hungary's Decree of September 12, 2022 and the K1/20 Polish Court's ruling. In this context, abortion emerges as a matter of primary relevance, requiring a thorough legal analysis that takes into account the multiplicity of instances, often conflicting, involved.

Sommario: 1. La Spagna e la Ley Orgánica n. 1/2023. – 2. La riforma costituzionale francese sull'IVG. – 3. La Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2024 per l'inclusione del dritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

1. La Spagna e la Ley Orgánica n. 1/2023.

In Spagna, con l'approvazione della *Ley Orgánica* n. 2 del 2010¹, vi è stato un notevole progresso nell'ambito normativo dell'interruzione della gravidanza. Si tratta di una disciplina attesa da quasi 3 lustri, ossia da quando il nuovo codice penale spagnolo, approvato con la Legge organica 10/1995², introducendo nuove disposizioni relative al reato di aborto (artt. 144-146), manteneva invariato l'art. 417-*bis* del vecchio codice penale, laddove vi erano elencati i casi di esclusione del reato di aborto.

In realtà, prima di tale legge, non esisteva una disciplina organica della materia, ma un divieto generale, con alcune indicazioni di particolari fattispecie di reato, oltre qualche eccezione al principio generale che consentiva l'IVG. In particolare, le eccezioni riguardavano:

- l'aborto terapeutico: nell'ipotesi di gravidanza con grave rischio per la vita o la salute fisica/mentale della gestante; previo parere preventivo di uno specialista, differente dal medico che avrebbe effettuato o diretto l'operazione di interruzione;
 - l'aborto etico: nel caso di gravidanza causata da una violenza carnale, purché vi fosse stata una denuncia e l'aborto fosse stato praticato entro le prime 12 settimane di gestazione;
 - l'aborto eugenetico: nell'ipotesi di presunzione che il feto potesse nascere con gravi malformazioni fisiche o psichiche, fondata sul parere preventivo di due specialisti di un istituto sanitario autorizzato, differente da quello in cui sarebbe avvenuta l'interruzione di gravidanza e nei limiti delle 22 settimane di gestazione.
- La legge organica n. 2/2010, con l'abrogazione dell'art. 417-*bis* del vecchio codice penale, ha cercato di riformare l'IVG, con l'inserimento della stessa nella

¹ Agenzia Statale Bollettino Ufficiale dello Stato, *Ley Orgánica* n. 2 del 3 marzo 2010, *Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo*, Jefatura del Estado «BOE» n. 55, 4 marzo 2010.

² Agenzia Statale Bollettino Ufficiale dello Stato, *Ley Orgánica* n.10 del 23 noviembre, del *Código Penal*, Jefatura del Estado «BOE» n. 281, 24 novembre 1995.

più generica tutela dei diritti fondamentali della salute sessuale e riproduttiva della donna; fissandone, allo stesso tempo, gli obblighi dei pubblici poteri (art. 1).

In particolare, i pubblici poteri, oltre a garantire tutte le prestazioni previste dalla legge, hanno l'obbligo di vigilare sul rispetto del principio di uguaglianza in merito all'accesso a tutte le prestazioni e i servizi garantiti dal sistema sanitario nazionale, in modo da evitare ogni possibile discriminazione.

Importanti novità sono state previste dalla legge del 2010 in merito ai termini di interruzione di gravidanza. Infatti, a parte alcuni importanti requisiti previsti dalla normativa precedente - operazione praticata solo da un medico specialista, o sotto la sua direzione, in un centro sanitario autorizzato, pubblico o privato, e con il consenso espresso per iscritto dalla donna - la legge organica n. 2/2010 ha introdotto il principio generale della legalità dell'interruzione della gravidanza entro le prime 14 settimane di gestazione, su richiesta della donna (c.d. "aborto su richiesta"), in qualsiasi circostanza e senza alcuna motivazione, purché vi siano due fondamentali requisiti (art. 14)³:

1) la donna deve essere stata informata sui diritti, le prestazioni e gli aiuti pubblici di assistenza alla maternità, in modo da poter esprimere il proprio consenso informato;

2) devono essere trascorsi almeno tre giorni tra il ricevimento delle suddette informazioni e la realizzazione dell'intervento chirurgico.

Inoltre, trascorse le prime 14 settimane di gestazione, la legge consente l'interruzione di gravidanza, per ragioni mediche, in tre circostanze (art. 15)⁴:

1) entro 22 settimane, in caso di "grave rischio per la vita o la salute della gestante", attestato dal parere preventivo di un medico specialista, quest'ultimo diverso da colui che effettua o dirige l'operazione. Si potrà prescindere da tale parere solo in casi di urgenza, dovuti a rischio per la vita della gestante;

2) entro 22 settimane, in caso di "rischio di gravi anomalie nel feto", attestato da un parere preventivo di due specialisti, diversi da coloro che effettuano o dirigono l'operazione;

3) senza limiti di tempo, nel caso in cui "si scoprono anomalie nel feto incompatibili con la vita", in base a un parere preventivo emesso da un medico specialista, diverso da colui che effettua l'operazione, oppure quando "si scopra nel feto una malattia estremamente grave e incurabile al momento della diagnosi", come confermato da un apposito comitato clinico; quest'ultimo formato da una equipe pluridisciplinare composta da due medici specialisti in ginecologia e ostetricia o esperti in diagnostica prenatale e da un pediatra (art. 16).

³ M. SOGOS, *L'Interruzione Volontaria di Gravidanza in Spagna - Lo studio dell'attuale dibattito sull'aborto volontario attraverso l'analisi del discorso della stampa spagnola*, in *AG - About Gender*, 3, 5, 2014, 199 ss.

⁴ *Ibidem*.

Infine, dopo le 22 settimane di gestazione non vi è alcuna possibilità di abortire nemmeno al sopraggiungere di gravi rischi per la salute della donna, ma, se è possibile, bisogna provvedere ad una nascita prematura del bimbo al fine di garantirne la sopravvivenza.

Tra i punti più controversi della legge in questione vi è quello relativo al consenso informato per le ragazze minorenni, laddove le gestanti di età compresa tra i 16 e i 17 anni potranno esprimere autonomamente il loro consenso, senza l'intervento dei genitori. Inoltre, è intervenuta la modifica all'art 145 del codice penale, sostituito dal nuovo art. 145-*bis* che ha predisposto l'eliminazione delle pene detentive per le donne che praticino l'aborto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, passibili solo di una sanzione pecuniaria⁵.

In linea generale, il diritto all'aborto è considerato dalla dottrina spagnola come un aspetto dell'esercizio del diritto all'integrità psico/fisica, per cui la stessa legge trova fondamento nei diritti di intimità, integrità e libero sviluppo della personalità. Dottrina e giurisprudenza viaggiano sulla stessa strada, in quanto anche il Tribunale costituzionale spagnolo già nel 1985, si era pronunciato, affermando che il diritto di abortire per motivi di salute o anomalie del feto si basasse sui diritti fondamentali dell'individuo⁶.

Malgrado, in teoria, la legge spagnola risultasse all'avanguardia, nella pratica purtroppo presentava notevoli lacune, essendo abbastanza diffusa l'obiezione di coscienza che obbligava la maggior parte delle donne a far riferimento a strutture private per l'IVG, con grandi differenze tra le diverse regioni spagnole⁷. A tal proposito è intervenuta una nuova disciplina che, con l'approvazione il 28 febbraio del 2023 della *Ley Orgánica* n. 1⁸ - fortemente voluta dalla Ministra per le Pari Opportunità Irene Montero e attraverso il consenso di una maggioranza di 185 voti favorevoli, 154 contrari e 3 astenuti - ha modificato la precedente legge del 2010. La nuova legge ha come obiettivo principale di garantire l'aborto,

⁵ CAMERA DEI DEPUTATI- XVI LEGISLATURA LEGISLAZIONE STRANIERA, *Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo*, *Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri*, n. 2 marzo/aprile 2010, 43 ss.

⁶ Tribunal constitucional, sent, 11.4.1985, n. 53, che depenalizza l'aborto nell'ordinamento spagnolo in *Questione giustizia*, 1985, n. 3, e in *Foro it.*, IV, 1985. Il Tribunale nella sentenza ha affermato che il diritto di abortire per motivi legati alla salute, alle anomalie fetali e allo stupro si basa su veri e propri diritti fondamentali, ovvero all'integrità, al libero sviluppo della personalità, all'intimità, all'onore, alla salute e alla vita. G. ROLLA, *I ricorsi preventivi di legittimità costituzionale in Spagna* (a proposito della sentenza 11 aprile 1985 del Tribunale costituzionale spagnolo in materia di aborto), in *Questione giustizia*, 1985, 691 ss. Inoltre, si sottolinea che una maternità imposta violerebbe tali diritti fondamentali. M.P. IANDICCO, *L'aborto al vaglio dei giudici costituzionali in Italia e Spagna*, in *Forum di Quad. Cost.*, 2012, 3 ss.

⁷ M. SOGOS, *op. cit.*, 200 ss.

⁸ Agenzia Statale Bollettino Ufficiale dello Stato, *Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo*, *Jefatura del Estado BOE* n. 51, de 01/03/2023.

in modo gratuito, presso tutti gli ospedali pubblici della Spagna, al fine di contrastare l'elevato numero di obiettori di coscienza presenti nei reparti di ginecologia.

In realtà, non vi è stata alcuna modifica nella suddivisione in settimane dell'aborto libero nelle prime 14 settimane o altre modifiche nell'ambito delle 22 settimane ed oltre; ma la novità della nuova legge spagnola riguarda per l'appunto l'organizzazione del sistema sanitario pubblico. Infatti, tutti gli ospedali spagnoli sono obbligati a garantire il diritto di aborto, così come le comunità autonome sono tenute ad organizzare le proprie risorse in modo tale da prestare il servizio di IVG in modo omogeneo sull'intero territorio, anche con l'affidamento a strutture private. Inoltre, è lasciata alla donna la libertà di scelta tra l'aborto farmacologico e quello chirurgico, entrambi da garantirsi presso qualsiasi centro.

La nuova legge si presenta molto rigorosa nei confronti degli obiettori di coscienza, in quanto il medico che si dichiara obiettore di coscienza è inserito in un apposito registro presente in ogni regione spagnola; di conseguenza, egli non potrà praticare l'IVG in strutture private né tantomeno partecipare ai comitati clinici che prendono decisioni sulle interruzioni di gravidanza al di là delle 22 settimane di gestazione. Tale novità è stata introdotta anche per garantire una presenza costante di personale disponibile a praticare l'IVG su richiesta.

Un'altra novità della riforma spagnola del 2023 riguarda l'abbassamento dell'età per accedere all'IVG senza il consenso dei genitori a partire dai 16 anni; oltre all'eliminazione del periodo obbligatorio di 3 giorni di riflessione da parte di tutte le donne in procinto di abortire; le informazioni utili sui sostegni nell'ipotesi di prosecuzione della gravidanza, forniti esclusivamente su richiesta esplicita dell'interessata; infine, la disponibilità gratuita per le donne della pillola del giorno dopo presso i centri sanitari autorizzati⁹.

Dopo l'approvazione della nuova legge, di fondamentale importanza è stata la sentenza n. 22 del 9 maggio 2023 da parte del Tribunale costituzionale spagnolo¹⁰.

Infatti, attraverso la “nota informativa” n. 32/2023, “*El pleno del tc afirma que la constitución reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre la continuación del embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación*”, il Tribunale costituzionale spagnolo ha portato a conoscenza pubblicamente il resoconto della sentenza n. 22/2023, che ha rigettato il ricorso contro la legge organica n. 2/2010, in merito all'IVG.

⁹ L. FROSINA, *Le nuove frontiere dei diritti in Spagna. Tra autodeterminazione individuale e uguaglianza sostanziale*, in *NOMOS - Le attualità del diritto*, 1, 2023, 8 ss.; G. ARRUEGO, *El vigente régimen jurídico de la interrupción voluntaria del embarazo en España*, in *BioLaw Journal - Rivista di Bio Diritto*, 1, 2023, 4 ss.

¹⁰ Corte Costituzionale, *Tribunale costituzionale, sentenza del 9 maggio 2023, che riconosce il diritto costituzionale della donna all'autodeterminazione nella decisione di interrompere la gravidanza*, Servizio Studi Area di Diritto Comparato, 10 maggio, 2023.

La Sessione Plenaria della Corte Costituzionale ha approvato a maggioranza la sentenza, opponendosi completamente al ricorso di incostituzionalità presentato da settantuno deputati del Partito Popolare, contro la legge organica 2/2010, del 3 marzo, sulla salute sessuale e riproduttiva e l'IVG, dopo l'entrata in vigore della legge organica n. 1/2023, del 28 febbraio.

Questa legge ha consentito, per la prima volta nel Paese, l'interruzione volontaria dell'attività gravidanza per libera decisione della donna entro le prime quattordici settimane di gestazione, introducendo il cosiddetto "sistema delle scadenze", in vigore nella maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. Questo sistema ha sostituito il precedente "sistema ad indicazioni", in cui l'IVG era consentita solo nei casi di rischio per la vita o la salute della donna incinta, di stupro, o in caso di malformazioni gravi fisiche o psichiche nel feto.

In particolare, il Gruppo parlamentare popolare denunciava l'illegittimità del transito da un sistema d'indicazioni ad un altro in merito all'aborto, in termini temporali; la riduzione dell'età del consenso della donna a 16 anni; la "scarna" informazione preventiva alla donna per la prestazione del consenso all'aborto, oltre che la disciplina relativa all'obiezione di coscienza del personale sanitario. Sebbene la disciplina sull'interruzione di gravidanza sia stata rielaborata dopo la legge n. 2/2010 (oggetto del giudizio) ad opera delle successive leggi n. 11/2015 e n. 1/2023, il *plenum* non ha predisposto l'estinzione del processo per la sopravvenuta perdita dell'oggetto in questione, fuorché per quel che concerne la normativa sul consenso delle minorenni¹¹.

Il ricorso è stato fondato sui termini di interruzione della gravidanza: quattordicesima settimana, senza la necessità di motivare la richiesta di aborto, e ventiduesima settimana nell'ipotesi di pericolo per la salute della donna o per malformazioni fisiche/psichiche nel feto, laddove il limite è annullato nel caso di gravi malformazioni incompatibile con la vita.

Il Tribunale costituzionale spagnolo ha affermato che il "*sistema de plazos*" risulta legittimo, in quanto comporta l'individuazione di un ragionevole ambito di autodeterminazione della gestante, utile a rendere effettivo il fondamentale diritto all'integrità fisica e morale (art. 15 Cost.), in combinato disposto con il diritto alla dignità umana e con il diritto al libero sviluppo della personalità (art. 10, comma 1, Cost.). Sulla base di tali diritti costituzionali, il legislatore è tenuto a rispettare e a riconoscere un'adeguata sfera di libertà, in modo tale che la donna sia in grado di decidere autonomamente e senza alcuna coercizione, se continuare o meno la sua gravidanza, tenendo conto anche di circostanze straordinarie che potrebbero avere una particolare incidenza sui diritti della gestante.

¹¹ Le donne potevano prestare il consenso in modo autonomo a partire dai 16 anni, tranne per casi particolari, ove sussistesse l'obbligo di conoscenza di un genitore; nel 2015 però è stato introdotto l'obbligo del consenso di entrambi i genitori, requisito abrogato poi nel 2023.

A tal proposito, il *plenum* ha evidenziato come i pubblici poteri hanno l'obbligo positivo di garantire l'efficacia dei diritti fondamentali; di conseguenza, l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di assicurare la prestazione sanitaria dell'IVG. In tal senso, qualsiasi limitazione dei diritti della donna, fondata su determinati eventi in grado di influenzarne il suo percorso, deve essere sempre interpretata in maniera più favorevole all'efficacia dei relativi diritti.

In aggiunta, il Tribunale spagnolo, in merito all'obiezione di coscienza - riconosciuta solo in casi eccezionali - ha disposto che essa deve essere interpretata in modo restrittivo e in maniera compatibile con il diritto della donna ad accedere alla prestazione sanitaria dell'IVG. Da tutto ciò risulta che l'esercizio dell'obiezione di coscienza è relativo esclusivamente al personale sanitario che effettua gli interventi clinici diretti, mentre non è ammesso per coloro che svolgono mansioni di supporto ausiliario, amministrativo e strumentale.

La sentenza in esame evidenzia il ruolo rilevante dell'integrazione della "prospettiva di genere" nelle politiche sanitarie e socioeducative relative alla salute sessuale e riproduttiva; esso rappresenta un approccio metodologico e di principio nell'interpretazione delle norme giuridiche teso a promuovere il valore costituzionale di uguaglianza tra uomo e donna.

In merito alla sentenza in esame, vi sono stati quattro giudici costituzionali - Enrique Arnaldo Alcubilla, Ricardo Enríquez Sancho, César Tolosa Tribiño e Concepción Espejel Jorquera - dissenzienti. Essi hanno ritenuto che la maggioranza abbia superato i limiti del sindacato di legittimità, per i seguenti motivi: il ricorso doveva essere innanzitutto dichiarato estinto; la maggioranza si è sostituita al costituente, in quanto ha riconosciuto un nuovo diritto costituzionale della gestante all'autodeterminazione nell'ambito della decisione di interruzione della gravidanza; non avrebbe neanche dovuto giudicare sulla legittimità di un cd. "modello legale", ma sulla disciplina in concreto adottata. In realtà, la maggioranza, basandosi su una - mal interpretata, *sic*- interpretazione evolutiva, avrebbe superato i limiti previsti anche dalla prima sentenza spagnola in materia di aborto - STC 53/1985 - secondo la quale la tutela del nascituro (bene giuridico costituzionalmente protetto dal diritto alla vita) non può prevalere, in modo assoluto, sui diritti della madre; lo stesso vale per il contrario, ossia lo Stato è obbligato a stabilire un sistema legale per la difesa della vita del nascituro.

La sentenza del Tribunale costituzionale tiene conto dell'importante impatto esistenziale che hanno la gravidanza e il parto per il corpo e la psiche delle donne, nonché per i loro diritti costituzionali; di conseguenza, lo Stato è tenuto a rispettare tutti i casi in cui vi è la necessaria tutela della vita prenatale.

La Corte ritiene che il "sistema delle scadenze" sia conforme alla Costituzione, in quanto riconosce la ragionevole portata di autodeterminazione che richiede alla donna incinta l'effettività del suo diritto fondamentale all'integrità fisica e

morale, in connessione con la sua diritto alla dignità e al libero sviluppo della propria personalità.

In definitiva, la sentenza n. 22/2023 ha sottolineato il riconoscimento del diritto all'aborto quale "atto di autodeterminazione" delle donne, con riferimento al loro diritto alla dignità, all'integrità fisica e morale.

Dunque, l'ordinamento giuridico spagnolo attuale si fa garante del diritto all'autodeterminazione della donna, un valore assoluto che va difeso sempre, anche quando non deriva da un originario percorso di libertà, per mancanza di tempo e di strumenti, utili a ponderare sufficientemente le proprie scelte. La stessa autodeterminazione - come un bene giuridico funzionale all'ampliamento della sfera di libertà di ciascun individuo - sulla base dell'imputabilità di ciascun'azione alla sfera della propria volontà, e sulla responsabilità personale, rappresenta un bene giuridico primario, che va tutelato, con il relativo rovescio della medaglia che tende ad imporre la rinuncia ad un totale e compiuto esercizio di libertà.

2. La riforma costituzionale francese sull'IVG.

La Francia è, a livello mondiale, il primo Stato in assoluto ad aver inserito esplicitamente nella Costituzione il diritto all'IVG. Infatti, il 4 marzo 2024, il *Congrès du Parlement* francese ha approvato, con ampia maggioranza - 780 voti favorevoli e 72 contrari - una legge costituzionale che ha previsto l'inserimento nell'art. 34 della Costituzione, della disposizione seguente: "*la legge determina le condizioni alle quali si esercita la libertà garantita alla donna di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza*"¹².

Si è trattato di una storica svolta in un periodo in cui, in Europa e nel mondo intero, si assiste a continui passi indietro nella garanzia di effettività del diritto di aborto. Tale modifica ha un elevato significato simbolico e pone la Francia tra gli Stati più garantisti dell'autodeterminazione delle donne.

La spinta iniziale, in Francia, verso la legalizzazione dell'aborto si è avuta in seguito al processo di Bobigny svoltosi tra ottobre e novembre del 1972, che riguardava il giudizio di cinque donne: la minorenni Marie Claire che interruppe la gravidanza a seguito di uno stupro e quattro donne (tra cui la madre della minorenni come complice dell'aborto); La difesa dell'avvocata e attivista Gisèle Halimi, durante il processo dichiarò di essa stata anch'essa artefice di

¹² Il 12 dicembre 2023 il Presidente Macron ha depositato il "*Projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse*", con il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre del 2023. Successivamente il progetto è stato adottato, il 30 gennaio 2024, dall'Assemblée Nationale e, il 28 febbraio 2024, dal Senato. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 90 della Costituzione francese, il Presidente della Repubblica ha convocato, con decreto del 29 febbraio 2024, il Parlamento in seduta comune (al Congresso), il quale, il 4 marzo del 2024, ha approvato con larga maggioranza il progetto di legge sull'aborto.

interruzione di due gravidanze infrangendo così la legge, tutto ciò comportò grande scalpore, contribuendo alla depenalizzazione dell'IVG. L'avvocata insieme alla scrittrice Simone de Beauvoir anch'essa autrice di un aborto trasformarono il giudizio in un processo politico in materia di aborto, contrastando la legge del 1920; quest'ultima tendeva a penalizzare le donne meno abbienti che, non avendo i mezzi economici necessari per recarsi all'estero (Svizzera o Gran Bretagna) per poter interrompere la gravidanza indesiderata, erano costrette a ricorrere all'aborto clandestino in Francia attraverso misere condizioni sanitarie. Il processo di Bobigny ebbe una forte risonanza e "*l'affaire Marie Claire*", attraverso la stampa, portò la giovane donna alla ribalta come una sorta di eroina liberatrice delle donne. La giovane Marie Claire, alla fine del processo, venne assolta in quanto condizionata da "*contraintes d'ordre moral, social, familial, auxquelles elle n'avait pu résister*" mentre la madre, complice dell'aborto, rimase sotto accusa insieme a due colleghe e alla responsabile dell'intervento clandestino. Le donne accusate vennero difese dall'avvocata Gisèle Halimi che chiamò in qualità di testimoni per la difesa grandi personalità, tra cui il Premio Nobel per la medicina Jacques Monod, Simone de Beauvoir e l'allora Ministra della salute Simone Veil; questi ultimi furono concordi nel definire la legge che vietava l'interruzione di gravidanza troppo arcaica e contraria ai diritti delle donne. Il giudizio si concluse con una condanna, anche se vi fu la sospensione della pena; il pubblico ministero fece scadere il termine di prescrizione, per cui, alla fine tutte le donne accusate vennero di fatto assolte¹³.

Tale vicenda fu fondamentale per la depenalizzazione del reato di aborto. Infatti, a seguito di ciò, l'IVG venne legalizzata in Francia, per la prima volta, nel 1975, con l'approvazione della legge ordinaria n.75-17 del 17 gennaio 1975, la cd. "*Loi Veil*" dal nome della Ministra proponente, che fu la prima a depenalizzare il reato di aborto previsto dall'art. 317 del codice penale dell'epoca¹⁴. In realtà, molto simile all'attuale normativa italiana, la suddetta legge, almeno nella sua iniziale formulazione, sembrava una "normativa di compromesso"¹⁵ per equilibrare il diritto alla vita e alla salute della madre, i diritti del nascituro e il diritto del personale sanitario relativi alla propria sensibilità etica. In effetti, la liceità dell'IVG era subordinata a determinate condizioni: l'obbligo di effettuare l'aborto in una struttura sanitaria, in quanto l'IVG poteva avvenire in base all'esito di due consulti specialistici, l'uno di natura medica e l'altro di natura psico-sociale; l'aborto era consentito entro le prime 10 settimane di gravidanza e con il consenso scritto della donna. La legge del 1975 garantiva, inoltre, ai

¹³ G. HALIMI, *Le procès de Bobigny: Choisir la cause des femmes*, Paris, 2006, 157 ss.

¹⁴ L'art. 317 c.p. stabiliva la pena di reclusione e il pagamento di un'ammenda per chiunque si sottoponesse, praticasse o contribuisse al reato di aborto, prevedendo la pena aggiuntiva dell'interdizione all'esercizio della professione per i medici responsabili delle condotte illegali in merito.

¹⁵ M. MATHIEU, *L'avortement en France: du droit formel aux limites concrètes à l'autonomie des femmes*, in *Droit et Société*, 111, 2022, 339 ss.

medici il cd. “*droit de réserve*”, ossia un diritto che consentiva a tutto il personale sanitario di rifiutarsi di operare pratiche abortive¹⁶.

La legittimazione dell’aborto, in tale periodo, non rappresentò “*libertà delle scelte sessuali e procreative delle donne in funzione della loro autodeterminazione, né tutela piena ed effettiva della loro salute, ma semmai una limitata liberalizzazione dall’aborto clandestino*”¹⁷, limitando l’atto a natura eccezionale. Per tale motivo, dopo questa sperimentale legge utile a verificare l’impatto demografico della relativa applicazione¹⁸, la disciplina sull’aborto iniziò leggermente a cambiare, ma fu nel 1982, con la *Loi Roudy*, che si ebbe un importante intervento, con la previsione della rimborsabilità delle spese mediche sostenute per l’aborto¹⁹. Più tardi, nel 2001, con la legge n. 2001-588 del 4 luglio 2001, si ampliò il termine per l’accesso all’IVG dalla decima alla dodicesima settimana (sino a 14 settimane nel 2022), si rese facoltativo il colloquio psico-sociale funzionale al rilascio del consenso alla pratica abortiva, si stabilì che l’accesso all’aborto dovesse essere consentito, gratuitamente e in anonimato, anche alle donne straniere, fu prevista per le donne minorenni una deroga alla regola del consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale qualora ciò fosse stato ritenuto controproducente, infine si stabilì che l’IVG potesse essere effettuata anche in studi medici e strutture convenzionate diverse dalle strutture ospedaliere²⁰. Nel 2010, fu introdotto l’obbligo per i sanitari di comunicare prontamente alle donne intenzionate ad interrompere la gravidanza la propria scelta di obiezione, indirizzandole verso altri medici favorevoli a tale interruzione²¹. Nel 2014, con la legge n. 2014-873 del 4 agosto, fu abolito il requisito dello “stato di necessità” utile per accedere alla pratica abortiva, decretando, in maniera definitiva, l’inutilità di eventuali condizioni riguardo alla volontà espressa per giustificare l’accesso all’IVG. Infine, nel 2016, con la legge n. 2016-41 del 26 gennaio, fu abolito il periodo di riflessione di una settimana tra la domanda di interruzione volontaria e il consenso scritto, sostituito da una breve pausa di riflessione di 48 ore.

Con il tempo sono state rilevate diverse criticità che hanno spinto il legislatore francese ad intervenire nuovamente nella disciplina dell’IVG. A tal uopo, il 2 marzo 2022 è stata adottata la legge n. 2022-295, al fine di rafforzare la tutela e l’esercizio del diritto all’aborto nell’ordinamento francese. In particolare, il

¹⁶ M. FASAN, *L’interruzione volontaria di gravidanza in Francia. Verso la definitiva costituzionalizzazione del diritto all’aborto*, in *Biolaw Journal. Rivista di biodiritto*, 1, 2023, 422.

¹⁷ E. OLIVITO, *L’ultima parola e la prima. “Per il desiderio di chi [non] sono rimasta incinta? Per il desiderio di chi [non] sto abortendo?”*, in *NOMOS- Le attualità del diritto*, 2, 2022, 3.

¹⁸ M. MATHIEU, *op. cit.*, 345 ss.

¹⁹ La copertura economica totale delle spese sostenute per l’aborto fu prevista solo nel 2013, a seguito dell’adozione della legge n. 2012-1404 del 17 dicembre 2012.

²⁰ L. MARGUET, *Les lois sur l’avortement (1975-2013): une auto-nomie procréative en trompe-l’œil?*, in *La Revue des droits de l’homme*, 5, 2014, 3 ss.

²¹ Ordinanza n. 2010-177 del 23 febbraio 2010.

legislatore, intervenendo sugli aspetti che rendono problematica l'effettività del diritto di aborto, ha: allungato il termine per l'accesso all'IVG, legittimandola sino alla 14esima settimana; confermato la possibilità di ricorrere all'aborto terapeutico entro il termine delle prime 7 settimane di gravidanza (art.2, comma 2); abilitato le ostetriche ad effettuare aborti strumentali sino alla 12esima settimana (art. 2, comma 1); rimosso il periodo di riflessione dei due giorni intercorsi tra il colloquio psico-sociale facoltativo e l'IVG (art. 3). Inoltre, la legge ha previsto una sanzione per i farmacisti che si oppongono alla vendita di prodotti contraccettivi di urgenza (art. 5); è stata prevista la realizzazione dei report per il Parlamento relativi all'efficacia dei nuovi strumenti introdotti (art. 7) ed è stata imposta alle aziende sanitarie regionali di pubblicare una lista dei professionisti e strutture che consentono la realizzazione dell'IVG, per poter agevolare le donne (art. 4)²².

Quelli sin qui esposti sono stati interventi normativi che hanno esteso e agevolato l'accesso all'aborto, dando origine a più elevati margini di autodeterminazione per la donna, ma non sufficienti ad assicurare una totale effettività al diritto di aborto. Ed è proprio in tale contesto che viene a collocarsi la neonata legge costituzionale approvata qualche mese fa, con l'obiettivo di riportare, in modo formale, nell'ambito della tutela costituzionale il diritto all'aborto, di fronte alla temuta possibilità che anche in Francia si trovasse spazio per le manovre revisioniste, che, sfruttando la tutela del concepito, si ritrovano oggi in Italia e non solo.

In Francia, il diritto all'IVG è stato elevato a diritto costituzionale al fine di rendere più ostica la relativa abrogazione, poiché non basterebbe più una semplice legge ordinaria per poterlo abrogare o limitare, bensì una legge costituzionale con un *iter* più complesso e una maggioranza qualificata.

Per la Francia, l'inserimento del diritto all'IVG nella sua Costituzione ha un valore simbolico per il mondo intero, sulla scia dello scalpore che ha suscitato la sentenza *Dobbs v. Jackson Women's Health Organization* del 24 giugno 2022, laddove la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito il diritto federale all'aborto e ha consentito ai singoli Stati americani di vietarlo o limitarlo. In altri termini, la sentenza *Dobbs* non condanna il diritto all'aborto, ma semplicemente aderisce alla teoria della cd. "Costituzione neutrale"²³, non favorendo né tantomeno condannando il diritto all'aborto, ma lasciando la decisione al "processo democratico", sottraendo all'interpretazione delle Corti e affidata al dibattito parlamentare statale. Tale interpretazione però sembra aderire ad una concezione meramente formale, soltanto procedurale, di democrazia, che la svuota di contenuto. Oltre allo specifico diritto all'IVG, cercare di interpretare soltanto a livello procedurale e non sostanziale il contenuto della Costituzione

²² L. MARGUET, *La loi n° 2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement: un renforcement en demi-teinte*, in *La Revue des droits de l'homme*, 19 aprile 2022, 1 ss.

²³ L. RONCHETTI, *La decostituzionalizzazione in chiave populista sul corpo delle donne: è la decisione Dobbs a essere "egregiously wrong from the start"*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2022, 25 ss.

rappresenta purtroppo un passo indietro, che tende a privilegiare una democrazia formale – legata solo alle procedure – rispetto ad una democrazia più sostanziale, non certo priva di contenuti.

Tutto ciò porta a comprendere come l’inserimento esplicito nella Costituzione francese del diritto di aborto non rappresenta solo un riconoscimento simbolico, ma significa anche cristallizzare una “conquista storica”, laddove il diritto in esame è riconosciuto come diritto fondamentale all’interno della società. Infatti, si tratta di un intervento normativo non solo di estremo valore simbolico, ma che ha il potere di garantire il massimo livello di tutela costituzionale all’IVG, in quanto la stessa garanzia dell’accesso libero ed effettivo alla suddetta pratica “*diventa il parametro attraverso cui valutare la legittimità costituzionale degli interventi in materia, offrendo così alle donne francesi la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto ad autodeterminarsi liberamente nelle proprie decisioni procreative*”, avendo il merito di richiamare il “*costituzionalismo contemporaneo al suo ruolo tradizionale, garantendo una corretta limitazione dei poteri al fine di tutelare il diritto fondamentale della donna ad esercitare pienamente la propria volontà in tema di aborto*”²⁴. Quanto affermato non riguarda solo l’effettiva applicazione della legge sull’aborto, ma anche “*il valore costituzionale di una libertà femminile intesa come responsabile competenza morale della donna*”, che non va eluso o invalidato per la sua opposizione al valore costituzionale della tutela della vita o della libertà di coscienza del personale sanitario²⁵.

La recente riforma francese ha sollevato diversi dubbi da parte di coloro che temono che l’inserimento nella Costituzione potrebbe essere interpretato come un’insussistenza di un diritto di aborto in mancanza dell’esplicita previsione costituzionale, sottolineando come la novella costituzionale richiami comunque la legge. Tuttavia, non vi è alcun dubbio che la Francia, con tale riforma, abbia scosso il mondo, mandando un forte segnale a tutti i Paesi ed imponendo una dovuta riflessione anche all’Unione Europea, tenendo presente che il Parlamento europeo, già dopo la sentenza Dobbs, ha approvato il 7 luglio 2022 una Risoluzione per l’inserimento del diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE²⁶.

²⁴ M. FASAN, *op. cit.*, 433.

²⁵ M.L. BOCCIA – R. TATAFIORE, *Cancelliamo l’aborto dal codice penale*, in *Democrazia e diritto*, 2, 1993, 240.

²⁶ Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 sulla decisione della Corte suprema statunitense di abolire il diritto all’aborto negli Stati Uniti e la necessità di tutelare il diritto all’aborto e la salute delle donne nell’UE, cfr. RSP n. 2022/2742.

3. La Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2024 per l'inclusione del dritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Gli interventi dell'UE nel variegato e multidisciplinare settore delle scienze biomediche, pur rivelando il progressivo interesse per i molteplici temi al centro del dibattito bio-giuridico, evidenzia la persistenza di insormontabili distanze tra i diversi Stati membri su questioni eticamente sensibili come l'IVG. In realtà, la presenza dei differenti approcci culturali, che denota un pluralismo di posizioni all'interno del vecchio continente "unito nella diversità", ha sempre ostacolato l'adozione di una normativa comune ed uniforme a livello sovranazionale, di natura vincolante, idonea a risolvere i casi relativi all'inizio della esistenza umana, in riferimento al diritto all'aborto. La permanenza dei numerosi impedimenti all'introduzione di fonti del diritto derivato ha condotto il Parlamento europeo a svolgere un'attività di indirizzo e di "*moral suasion*" nei confronti degli Stati membri, avvalendosi delle Risoluzioni e delle Raccomandazioni, al fine di spingerli a adottare, in totale autonomia, idonee discipline legislative interne per tutelare i diritti della donna²⁷.

Le prime istanze del Parlamento europeo sul tema del diritto all'aborto, quale diritto inalienabile della salute delle donne, furono presentate il 9 giugno 2022 con una Risoluzione che ribadiva la necessità di tutelare la volontà di interruzione della gravidanza da parte delle donne, domandando agli Stati membri di moderare le limitazioni all'accesso alle relative cure, a partire dalla diminuzione dell'elevato numero di medici e personale sanitario obiettori di coscienza²⁸.

Nello stesso periodo, la Corte Suprema degli Stati Uniti decise di annullare la protezione garantita, concedendo a ogni Stato di poter limitare o vietare l'aborto. Sulla scia di tale decisione, a luglio 2022, i deputati europei, esprimendo la loro preoccupazione per un probabile aumento del flusso di denaro atto a finanziare gruppi anti-genere e pro-life nel mondo, hanno cercato di esortare gli Stati membri a depenalizzare l'aborto, a combattere ed eliminare le restanti restrizioni giuridiche, finanziarie, sociali e pratiche.

In particolare, gli Stati dell'UE avrebbero dovuto garantire l'accesso a servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti, a servizi di assistenza sanitaria prenatale e materna, alla pianificazione familiare volontaria, a servizi adatti ai giovani, senza alcuna discriminazione. A tal uopo la Commissione europea e gli Stati membri avrebbero dovuto intensificare il loro sostegno politico per la difesa dei diritti umani e dei prestatori di assistenza sanitaria che lavorano per il progresso della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti.

²⁷ L. CHIEFFI, *Brevi note su Europa e il Biodiritto*, in *BioLaw Journal-Rivista di BioDiritto*, 1, 2023, 49 ss.

²⁸ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2022 sulle minacce al diritto all'aborto nel mondo: la possibile revoca del diritto all'aborto negli Stati Uniti da parte della Corte suprema n. [2022/2665 \(RSP\)](#).

In tale frangente, il Parlamento europeo ha condannato fermamente la Polonia e l'Ungheria. Il primo Stato, in merito alla sentenza pronunciata, il 22 ottobre 2020 (K1/20), dal Tribunale Costituzionale polacco, a cui ha fatto seguito una legge di uguale tenore restrittivo, che impone un divieto assoluto di interruzione volontaria della gravidanza, mettendo a repentaglio la salute sessuale e riproduttiva delle donne, anche in considerazione delle possibili conseguenze di aborti clandestini a cui sarebbero costrette. La Polonia, infatti, ha legittimato l'aborto nei soli casi in cui la gravidanza comporti un grave rischio per la vita o per la salute della donna oppure qualora vi sia il sospetto che la gravidanza sia risultata da un atto criminoso, così da rendere ancora più restrittiva la legge polacca, che già era piuttosto restrittiva sulla possibilità di accedere all'IVG. In realtà, in Polonia, il tema dell'aborto è molto combattuto, un terreno dove si scontrano diritti del nascituro, benessere psico/fisico della donna ed effetti delle politiche riproduttive sulla dinamica demografica nazionale, diventati l'indicatore di misurare dei rapporti di potere, sotto l'aspetto simbolico e materiale, oltre che per dimostrare una capacità di *leadership* sulla società²⁹.

L'autoritaria disciplina polacca in tema di aborto, oltre ad inasprire il declino democratico, porta con sé una serie di problemi di difficile soluzione pratica: mentre alcune donne polacche si recano all'estero per poter abortire clandestinamente, purtroppo altre donne ricorrono a mezzi non sicuri per poter interrompere la gravidanza, ponendo così in pericolo la loro vita; in modo frequente, le donne sono addirittura costrette a portare avanti la gravidanza senza il loro consenso, anche nell'ipotesi di gravi o mortali malformazioni del feto. Di conseguenza, oggi il numero di donne che si recano all'estero per la pratica abortiva è molto elevato e tale da generare il cd. "turismo abortivo". A tal proposito, è scoppiata di recente la polemica tra Polonia e Repubblica Ceca, una delle destinazioni più gettonate, in quanto nella Repubblica Ceca l'aborto è legale sino alla 12sima settimana. In modo specifico, venendo a conoscenza della stesura di una nuova disciplina orientata a descrivere, in modo dettagliato, l'effettiva situazione esistente nella Repubblica Ceca per far fronte al probabile aumento di richieste di aborto, l'ambasciata polacca a Praga ha accusato quest'ultima di voler intromettersi in problemi interni alla Polonia, istigando le donne polacche ad infrangere la nuova legge³⁰.

In effetti, l'inasprimento della legislazione polacca sull'aborto rappresenta non solo il crollo sistemico dello Stato di diritto, ma anche dell'acquisizione del controllo politico sulla magistratura; considerando la persistenza di una maggioranza qualificata per poter alterare l'ordinamento costituzionale formale,

²⁹ J. SAWICKI, *Il divieto quasi totale dell'aborto in Polonia: una disputa ideologica senza fine*, in *NOMOS – Le attualità del diritto*, 2, 2022, 2.

³⁰ L. LEO, *Gli effetti collaterali della sentenza Dobbs v. Jackson sullo scenario europeo. Verso l'isolamento della Polonia?*, in *"Amministrazione in cammino"*, in *Riv. Dir. Publ.*, 25 ottobre 2023, 9 ss.

il Governo, con la sua maggioranza, ha incominciato ad avvalersi del controllo quasi totale sul Tribunale costituzionale, assoggettando così la Costituzione a nuove interpretazioni, molto dubbie a livello di conciliabilità con il suo “spirito” originario e suscettibili di mettersi in evidente contrasto con i valori di libertà e democrazia e con la precedente giurisprudenza europea in materia³¹.

In linea generale, l’Unione Europea ha sempre condannato fermamente la violazione dei diritti sessuali e riproduttivi, invitando tutti gli Stati membri a garantire, in tempi rapidi e in maniera totale, l’accesso ai servizi di aborto sicuri, legali e gratuiti per tutte le donne³². Così anche la reazione europea alla drastica sentenza del 2020 del Tribunale costituzionale polacco giunse nel giro di poche settimane, prevedendo un’adeguata Risoluzione, il Parlamento europeo ha affermato che la sentenza polacca avrebbe messo a rischio la salute e la vita delle donne³³.

Nel caso dell’Ungheria, la realizzazione dell’IVG, già ampiamente messa in discussione dalla modifica della Legge fondamentale ungherese del 2011, è stata resa ancor più complessa dall’adozione del decreto ministeriale del 12 settembre 2022, che stabilisce l’obbligo della donna di ascoltare il battito del feto prima di eventualmente procedere all’aborto, con il mero scopo di dissuadere la donna *in extremis* nella sua scelta di abortire³⁴.

In tale contesto giuridico, ove la garanzia di un effettivo esercizio del diritto all’IVG sembra molto fragile e mutevole dinanzi alle richieste promosse da alcune espressioni del potere politico, la posizione assunta dall’ordinamento francese in tema di aborto è risulta particolare interessante per il Parlamento europeo. Non a caso, dopo la decisione della Francia di inserire nella Costituzione il diritto all’aborto, si è avuta una scossa all’interno dell’Unione Europea, inserendo il diritto all’IVG nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE. A tal proposito, a Strasburgo, l’11 aprile 2024, con 336 voti favorevoli, 163 voti contrari e 39 astenuti, è stata adottata una Risoluzione non vincolante, che invita

³¹ J. SAWICKI, *Tenendo alto lo scontro con l’Unione europea, l’esecutivo cerca di far dimenticare il passo falso compiuto in autunno sull’aborto*, in *NOMOS - Le attualità del diritto*, 1, 2021, 2 ss.

³² Con Risoluzione del 3 luglio 2002 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi, il Parlamento Europeo si è pronunciato a favore dell’aborto legale, sicuro e accessibile a tutte le donne nell’intento di salvaguardare la loro salute e i loro diritti in materia di riproduzione, richiedendo agli Stati membri e a quelli entranti di intraprendere misure concrete per rendere l’interruzione volontaria di gravidanza un diritto legalizzato, per diffondere e distribuire presidi come la pillola del giorno dopo, per promuovere l’educazione sessuale nelle scuole e rendere i metodi contraccettivi accessibili anche ai minori anche in assenza del consenso dei genitori. Con Risoluzione n. 1607 del 2008 in materia di “Accesso all’aborto sicuro e legale in Europa”, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha espresso forte preoccupazione in relazione a tutti gli ordinamenti in cui le limitazioni *ex lege* o gli ostacoli di fatto complicano l’accesso alla procedura di interruzione volontaria della gravidanza.

³³ Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2020 sul divieto di fatto del diritto all’aborto in Polonia, n. 2020/2876 (RSP).

³⁴ P. DE PASQUALE, *Il diritto di aborto... o l’aborto di un diritto?*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 3, 2022, 7 ss.

il Consiglio europeo ad avviare le procedure di revisione dei trattati per inserire nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE l'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva e il diritto all'aborto sicuro e legale³⁵.

Va evidenziato come il risultato della suddetta Risoluzione è solo parziale, in quanto per la sua piena applicazione, ossia per cambiare la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, vi è la necessità del voto unanime da parte di tutti i Paesi dell'UE. A tal uopo, il Parlamento europeo ha esortato Stati quali Polonia, Ungheria, Malta, Slovacchia ed Italia, ad abrogare le leggi che vietano o tendono a limitare fortemente il diritto all'aborto.

In particolare, con tale Risoluzione, il Parlamento europeo, dopo aver ribadito lo stato attuale di tutela e di implementazione dei diritti alla salute sessuale e riproduttiva, sia a livello internazionale e sia a livello nazionale, e lo status di diritti umani fondamentali che l'Unione europea si impegna a promuovere e a tutelare, afferma la necessità di modifica dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel seguente modo:

Diritto all'integrità della persona e all'autonomia del corpo

2bis. Ogni persona ha diritto all'autonomia del corpo e all'accesso libero, informato, pieno e universale alla salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti, come pure a tutti i servizi di assistenza sanitaria correlati, senza discriminazioni, compreso l'accesso a un aborto sicuro e legale.

Inoltre, con tale Risoluzione, il Parlamento europeo condanna duramente il deterioramento che, in termini di tutela, riguardano i diritti delle donne a livello mondiale e negli Stati membri dell'UE, soprattutto i diritti alla salute sessuale e riproduttiva (punto 4), e rende nota la sua preoccupazione per l'aumento dei finanziamenti per gruppi anti-genere e anti-scelta, invitando la Commissione a impedire che simili realtà ricevano finanziamenti europei, avvalendosi di tutti i mezzi a sua disposizione (punto 5).

Per poter garantire una maggiore tutela ai diritti alla salute sessuale e riproduttiva, tra cui il diritto all'aborto, la Risoluzione invita gli Stati membri a depenalizzare totalmente l'aborto, sulla base delle linee-guida 2022 dell'OMS, con esplicito riferimento all'abrogazione delle disposizioni legislative di Polonia e Malta, al fine di garantire l'accesso all'aborto (punto 6). In tal senso, il documento tende a sollecitare gli Stati membri per garantire l'assistenza ad un aborto sicuro, legale e gratuito, con servizi che permettano di realizzare una pianificazione prenatale e familiare, la contraccezione e i servizi di prevenzione e trattamento di malattie sessualmente trasmissibili come l'HIV (punto 7),

³⁵ Risoluzione del Parlamento europeo sull'inclusione del diritto all'aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, n. 2024/2655 (RSP).

condannando la pratica di taluni medici e strutture sanitarie del diniego di accesso all'aborto, in base alla clausola di "coscienza" (punto 8).

Il Parlamento europeo, inoltre, esorta gli Stati membri e i governi locali a garantire l'accesso totale ai servizi nell'ambito della salute sessuale e riproduttiva (punto 9), cercando di aumentare la spesa e gli aiuti diretti a favore delle strutture di assistenza (punto 10), oltre a garantire, già durante gli studi universitari, a medici e operatori sanitari una formazione obbligatoria su metodi e procedure di aborto (punto 11).

Con tale Risoluzione, gli Stati membri sono sollecitati al fine di eliminare tutti gli ostacoli giuridici, finanziari e sociali e le relative restrizioni all'aborto, con particolare attenzione alle misure che potrebbero colpire, in maniera sproporzionata, le donne più povere, le donne soggette a razzializzazione e quelle appartenenti a famiglie monoparentali (punto 12).

Infine, dopo aver evidenziato il fondamentale ruolo delle organizzazioni della società civile per quel che concerne la protezione e la promozione dei diritti sulla salute sessuale e riproduttiva e l'importanza di tutelare e rafforzare tali realtà, il Parlamento europeo ha invitato l'UE a sostenere il riconoscimento del diritto all'aborto quale priorità anche delle istituzioni internazionali e in altri consessi multilaterali quali il Consiglio d'Europa e le Nazioni Unite (punti 13-14).

A questo punto la svolta storica francese del 4 marzo 2024 e la Risoluzione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2024 potrebbero essere l'apripista per nuove decisioni, utili a garantire il diritto di aborto sicuro e legale anche al di là dei confini europei. Al di là di tutto ciò, l'incognita futura più grande resta sempre quella legata ad una reale e concreta applicazione delle misure suddette su un campo che purtroppo non è di competenza dell'UE ma dei singoli Stati membri.

